



# **REGOLAMENTO COMUNALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI IN AMBITO DI LETTURA DI NUMERI D'IMMATRICOLAZIONE DI VEICOLI SU STRADE A TRAFFICO LIMITATO DEL COMUNE DI LOCARNO**

## **Capitolo I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Basi legali**

#### Richiamati

- la Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- il Regolamento di applicazione della legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC);
- la Legge cantonale sulla protezione dei dati del 9 marzo 1987 (LPDP), in particolare l'art. 6;
- la Legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla Polizia cantonale e dalle Polizie comunali del 13 dicembre 1999 (LPDPpol);
- la Legge sulle multe disciplinari del 18 marzo 2016 (LMD);
- l'Ordinanza sulle multe disciplinari del 16 gennaio 2019 (OMD);
- la legge sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr);
- il Regolamento comunale della Città di Locarno del 17 dicembre 1990;
- l'art. 5 cfr. 1 e art. 8 cpv. 1 lett. b) della Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985;
- l'art. 6 cpv. 1 lett. a) del Regolamento della legge cantonale di applicazione della legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 2 marzo 1999;
- l'Allegato 2, cfr. 1.1 del Regolamento della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 27 giugno 2012.

### **Art. 2 Campo d'applicazione**

<sup>1</sup>Il presente Regolamento disciplina la lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli in zone a traffico limitato del Comune di Locarno.



<sup>2</sup>Per aspetti della lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli inerenti alla protezione dei dati che non sono disciplinati dal presente regolamento, è applicabile la legge cantonale sulla protezione dei dati personali (LPDP).

### **Art. 3** **Scopo**

La lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli è finalizzata principalmente alla prevenzione di infrazioni al divieto di accesso e al divieto di circolazione per autoveicoli.

### **Art. 4** **Finalità**

<sup>1</sup>L'istituzione di strade a traffico limitato mira a:

- a) ridurre il traffico veicolare parassitario;
- b) ridurre l'inquinamento atmosferico e acustico;
- c) migliorare la sicurezza dei pedoni;
- d) *abrogato*
- e) conoscere i volumi di traffico ai varchi e pianificare eventuali modifiche alla circolazione.

<sup>2</sup>I dati elaborati nell'ambito della lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli non possono essere utilizzati o trasmessi per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con gli scopi previsti dal presente regolamento.

### **Art. 5** **Norme d'esecuzione**

Il Municipio emana le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente regolamento. Definisce, in particolare, i luoghi soggetti alla lettura dei numeri d'immatricolazione di veicoli, le ulteriori modalità d'informazione e le condizioni dell'elaborazione di dati, i diritti di accesso ai dati e le concrete misure tecniche e organizzative di sicurezza.

## **Capitolo II** **DEFINIZIONI**

### **Art. 6** **Varchi elettronici**

<sup>1</sup>I varchi elettronici sono costituiti da fotocamere che leggono il numero di targa del veicolo in transito, inviando dati al sistema di controllo, che ne verifica l'autorizzazione.

<sup>2</sup>In mancanza d'autorizzazione il trasgressore è soggetto alle sanzioni previste dall'OMD.



**Art. 7**  
**Deroghe di transito**

<sup>1</sup>Hanno di regola il diritto ad ottenere l'autorizzazione per il transito nelle strade a traffico limitato i domiciliati e le aziende con sede legale all'interno della zona a traffico limitato oggetto del divieto.

<sup>2</sup>Altri interessati possono essere autorizzati al transito, quando le particolari circostanze sono tali da giustificare un analogo diritto secondo il cpv. 1.

<sup>3</sup>La lista esaustiva degli aventi diritto, è disciplinata tramite Ordinanza municipale.

**Art. 8**  
**Procedura d'autorizzazione**

<sup>1</sup>Il richiedente deve inoltrare regolare istanza, corredata dalla documentazione necessaria al servizio incaricato, affinché venga registrato ogni veicolo.

<sup>2</sup>La procedura completa, è disciplinata dall'Ordinanza municipale.

**Art. 9**  
**Validità d'autorizzazione**

<sup>1</sup> Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare ogni variazione dei dati dichiarati al momento del rilascio e l'eventuale decadimento degli stessi.

<sup>2</sup> Il servizio incaricato ha l'obbligo di verifica periodica dei requisiti.

<sup>3</sup>I termini di validità dell'autorizzazione sono disciplinati dall'Ordinanza municipale.

**Capitolo III**  
**INFORMAZIONE E RESPONSABILITÀ**

**Art. 10**  
**Informazione**

Il Comune informa sulla presenza di strumenti di lettura dei numeri d'immatricolazione di veicoli, sullo scopo preventivo perseguito e sull'organo responsabile, segnatamente tramite cartelli indicatori ben visibili posti in prossimità dei singoli lettori targhe.

**Art. 11**  
**Responsabilità**

Il Municipio per il tramite del servizio incaricato, vigila sull'applicazione e sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

## **Art. 12**

### **Sicurezza dei dati**

<sup>1</sup>I dati e le immagini dei transiti vengono trattati in maniera lecita, nel rispetto delle norme sulla privacy e dei disposti di Legge (LPDP).

<sup>2</sup>La protezione dei dati è garantita tramite adeguate misure tecniche e organizzative di sicurezza a tutela della loro autenticità, confidenzialità, disponibilità e integrità.

<sup>3</sup>Il Municipio e per esso il servizio incaricato, prende tutte le misure necessarie atte ad evitare l'uso abusivo, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali e per il trattamento non consentito o non conforme alle finalità delle registrazioni.

<sup>4</sup>Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento, fanno stato le norme della LPDP.

## **Art. 13**

### **Sistema di controllo dei varchi elettronici**

<sup>1</sup>Il Comune allestisce l'elenco dei numeri d'immatricolazione di veicoli a beneficio di autorizzazione di circolazione, comprensivo dei dati riguardanti il nome, il cognome e l'indirizzo dei detentori (white list).

<sup>2</sup>Il sistema di lettura dei numeri d'immatricolazione dei veicoli rileva automaticamente il transito dei veicoli e i rispettivi numeri d'immatricolazione.

<sup>3</sup>Gli operatori autorizzati raffrontano i numeri d'immatricolazione dei veicoli in transito con l'elenco dei numeri di veicoli a beneficio di un'autorizzazione di circolazione e generano una lista di numeri d'immatricolazione senza autorizzazione, comprensiva della fotografia del numero d'immatricolazione e dei dati riguardanti la località, la data e l'ora del passaggio del veicolo.

<sup>4</sup>Gli operatori autorizzati identificano i titolari dei numeri d'immatricolazione in infrazione tramite:

- a) banche dati cantonali pubblicate in virtù dell'art. 89g cpv. 5 della Legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958), per i numeri d'immatricolazione ticinesi e di altri Cantoni;
- b) applicativo cantonale gestione targhe;
- c) pubblici registri automobilistici, per i numeri d'immatricolazione di altri Stati (registro ACI Italia e simili).

<sup>5</sup>L'accesso ai dati personali di cui alla presente norma è limitato agli aventi diritto di accesso.

## **Art. 14**

### **Trasmissione di dati a terzi**

<sup>1</sup>Di principio, i dati personali elaborati nell'ambito della lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli non sono trasmessi a terzi.

<sup>2</sup>Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, i dati possono essere trasmessi alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova.

#### **Art. 15**

#### **Durata di conservazione e distruzione dei dati**

I dati personali elaborati nell'ambito della lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli devono essere distrutti entro i seguenti termini:

- a) in caso di concordanza con la lista di numeri d'immatricolazione autorizzati, al massimo entro 100 giorni;
- b) in caso di mancata concordanza con la lista di numeri d'immatricolazione autorizzati, entro la conclusione della procedura applicabile.

### **Capitolo IV**

### **SANZIONI, RIMEDI E DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 16**

#### **Sanzioni**

<sup>1</sup>Le contravvenzioni alla segnaletica esposta ai varchi delle strade a traffico limitato sono punite dagli organi competenti a norma della LCStr.

<sup>2</sup>Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali applicabili in materia.

<sup>3</sup>Il servizio incaricato ha facoltà di sanzionare a posteriori i conducenti o i detentori di veicoli di cui al cpv. 2.

#### **Art. 17**

#### **Rimedi di diritto**

<sup>1</sup>La procedura semplificata regolamentata dalla Legge federale concernente le multe disciplinari inflitte agli utenti della strada è applicata per le infrazioni di lieve entità, e non prevede la possibilità per il contravventore di inoltrare osservazioni.

<sup>2</sup>Il contravventore che non è d'accordo con il pagamento della multa e vorrebbe inoltrare delle osservazioni, deve semplicemente attendere la scadenza del limite indicato sull'intimazione di pagamento, dopo di che viene avviata la procedura ordinaria.

#### **Art.18**

#### **Approvazione e entrata in vigore**

<sup>1</sup>Il presente regolamento è soggetto ad approvazione da parte della competente autorità cantonale.

<sup>2</sup>Il Municipio decreterà l'entrata in vigore del presente regolamento non appena la stessa avrà ottenuto l'approvazione del Consiglio Comunale e la ratifica del Consiglio di Stato.



Città  
di Locarno

Adottato dal Consiglio Comunale il 4 novembre 2024.

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli enti locali con risoluzione n°.  
07254 del 7 aprile 2025.